



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 474/16/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. PER
L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA
ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 605/15/CONS
(CONTESTAZIONE N. 10/16/SBC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, e, in particolare, l’art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l’art. 13;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “Nuova organizzazione degli uffici dell’Autorità”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 605/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media” e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 34/16/CONS, del 28 gennaio 2016, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 10/16/SBC, del 24 giugno 2016, notificato in data 30 giugno 2016, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 605/15/CONS entro il termine del 1 aprile 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7 è iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 9310, come concessionaria di pubblicità, esercente attività di editoria, editoria elettronica e fornitore di contenuti, e attiva nei settori di competenza dell’Autorità. La predetta società non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi e per gli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

effetti dell'articolo 4, comma 1, della delibera n. 605/15/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2016. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di contestazione n. 10/16/SBC, del 24 giugno 2016, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta Società.

2. Deduzioni della società

La società Sky Italia S.r.l., a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha prodotto una memoria procedimentale con nota prot. 39205, del 18 luglio 2016.

La Società Sky Italia S.r.l. ha avanzato in via preliminare richiesta di sospensione del procedimento, nelle more della definizione della istanza di annullamento delle delibere n. 605/15/CONS e n. 34/16/CONS presentata con nota del 18 marzo u.s. La Società ha, quindi, evidenziato come l'Autorità, in sede di accertamento e contestazione, non abbia riscontrato né si sia pronunciata sulle attività precedenti di Sky, sia procedurali che di ordine processuale, volte a contrastare l'attività impositiva relativa al contributo; di talché l'atto di contestazione n. 10/16/SBC sarebbe affetto da illegittimità. In particolare, esso applicherebbe un sistema impositivo – quello relativo al contributo annuale – che sarebbe, secondo la società: 1) illegittimo alla luce della recente giurisprudenza europea che si è pronunciata in merito; 2) tecnicamente carente, in quanto il modello telematico predisposto dall'Autorità per l'assolvimento dell'obbligo di dichiarare annualmente i ricavi di competenza non consente di sottrarre dalla base imponibile ricavi che, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, non dovrebbero essere assoggettati al contributo, ed espone il compilatore all'alternativa di dover dichiarare il falso esponendosi a responsabilità penale, ovvero di dover auto-dichiarare, come assoggettabili ad un contributo AGCOM illegittimamente disciplinato, ricavi che invece certamente non sono assoggettabili a detto contributo.

Sulla scorta di tali motivazioni, che ha riproposto anche in sede di audizione (tenutasi il 16 settembre 2016), la Società Sky Italia S.r.l. ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento, nelle more della definizione della istanza di annullamento di cui sopra; in subordine la Società ha chiesto di archiviare il procedimento in considerazione della leale collaborazione dimostrata e, in ultima istanza, qualora l'Autorità intenda definire con la procedura sanzionatoria, la non applicazione di alcuna sanzione, per la ricorrenza della buona fede, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 o l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al minimo edittale, in virtù, fra l'altro, del fatto che la Società, al fine di non compromettere la funzionalità dell'Autorità, ha comunque provveduto al pagamento del contributo 2016, determinando l'importo applicando i criteri derivanti, secondo l'interpretazione dell'impresa, dalle sentenze sopra menzionate.

3. Valutazioni dell'Autorità

La delibera n. 605/15/CONS non consente la trasmissione della dichiarazione annuale secondo modalità alternative rispetto all'invio del modello telematico



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Contributo SCM – Anno 2016”. In particolare, l’art. 4, comma 3, specifica che “[l]e dichiarazioni [...] devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma” all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web e segnatamente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della delibera n. 34/16/CONS, il modello “Contributo SCM – Anno 2016”.

L’Autorità, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Sky Italia S.r.l. non ha trasmesso il modello telematico “Contributo SCM – Anno 2016” come previsto dall’articolo 4, comma 1 della delibera n. 605/15/CONS, entro il termine ivi previsto del 1° aprile 2016.

CONSIDERATO che l’entità della sanzione varia, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge 249/1997, da euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall’articolo 11 della legge n. 689/1981 per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, ed in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza - tenuto conto che la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale – tuttavia essa è stata nuovamente commessa con le stesse modalità e per la violazione della medesima disposizione rispetto a quanto già accertato dalla delibera n. 529/15/CONS, con la quale l’Autorità ha sanzionato Sky per la violazione degli obblighi dichiarativi 2015;
- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, l’analisi del conto economico relativo al bilancio dell’esercizio 2014 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 2.773.991.489,00 (duemiliardisettocentotrentatremilioninovecentonovantunomilaquattrocentotantannove/00);
- con riferimento alla personalità dell’agente, la Società appare dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società, a seguito della contestazione, non ha provveduto a trasmettere il modello “Contributo SCM – Anno 2016”, bensì ha prodotto una memoria difensiva e richiesto un’audizione – accordatale in data 16 settembre 2016 - ex art. 9 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, allegato alla delibera n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

410/14/CONS. Inoltre, la società ha proceduto a pagare il contributo per l'anno 2016, seguendo, nella determinazione dell'importo, i criteri derivanti dall'interpretazione data dalla società al quadro giurisprudenziale delineato, in materia, dalle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

CONSIDERATO, altresì, che la società Sky Italia S.r.l. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto a effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30), pari a cinque volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, ha violato l'articolo 4 comma 4 della delibera n. 605/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, per il mancato invio del modello telematico "Contributo SCM – Anno 2016", dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi del comma 1 del succitato articolo 4, entro il termine del 1° aprile 2016;

ORDINA

alla società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 605/15/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati.

DIFFIDA

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla società entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della delibera n. 474/16/CONS*", con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 474/16/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi